



Regione Puglia
Segretariato Generale della Giunta Regionale

Disegno di Legge N. **206** del 25/11/2019

Riconoscimento ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. e) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, della legittimità di debiti fuori bilancio relativi a servizi afferenti l'Avvocatura Regionale e variazione al bilancio di previsione - Trentaquattresimo provvedimento 2019.

RELAZIONE ALLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, ha introdotto con l'art. 73 una specifica disciplina in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio che trova applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2015. Il debito fuori bilancio consiste in un'obbligazione verso terzi maturata senza che vi sia stata l'assunzione dell'impegno di spesa.

Dispone l'art. 73, come modificato dall'art. 38 ter del DL 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, che:

"1. Il Consiglio regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a. sentenze esecutive;*
- b. copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;*
- c. ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);*
- d. procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*
- e. acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.*

2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.

4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva, il Consiglio regionale o la Giunta Regionale provvedono entro trenta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta".

Rientrano nella fattispecie di debito fuori bilancio derivante da "acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa" le somme dovute dalla Regione Puglia a titolo di compensi professionali, e oneri accessori, spettanti ad avvocati del libero foro per l'attività svolta quale difensore della Regione in virtù di incarichi conferiti in assenza di preventivo e/o adeguato impegno di spesa.

Codice CIFRA: AVV/SDL/2019/00 **034**

OGGETTO: Riconoscimento ai sensi dell'art. 73, comma 1 lett. e) del d. lgs. 23 giugno 2011, n. 118, della legittimità di debiti fuori bilancio relativi a servizi afferenti l'Avvocatura Regionale e variazione al bilancio di previsione - Trentaquattresimo provvedimento 2019.

Oggetto del presente schema di disegno di legge è il riconoscimento, ai sensi dell'art. 73 comma 1 lettera e) del d.lgs. 118/2011, della legittimità dei debiti fuori bilancio di seguito indicati.

Debito fuori bilancio n. 1

Cont. 119/95/DL - Corte d'Appello di Bari - Regione Puglia c/ TURINFORM S.p.A. – Impugnazione lodo arbitrale - Competenze professionali spettanti per attività prestata dall'avv. Michele Spinelli fu Mario, da liquidarsi in favore degli eredi.

- La Regione Puglia, con contratto n. 3465 registrato in Bari in data 2/5/1991 integrato con atto 1/2/1993, affidava in concessione all'ATI costituita tra le imprese Turinform ed altre, per la realizzazione del P.I.E.T. (Progetto Integrato di Evoluzione Turistica).

- La concessionaria sostenendo che, a causa di diverse vicende in ordine all'allocazione definitiva delle stazioni periferiche, aveva dovuto affrontare costi ben maggiori di quelli ragionevolmente prevedibili alla stregua dei tempi contrattualmente previsti per il completamento dell'opera, avanzava pretesa di maggiori compensi.

- Pertanto, la spa Turinform (quale capogruppo dell'A.T.I.) in data 23/12/94 e 19/4/96 notificava alla Regione istanza di arbitrato.

- Il Collegio arbitrale, con lodo 8/3/97, condannava la Regione al pagamento di £ 2.076.196.290 oltre interessi a maturarsi successivamente all'8/3/97.

- Con deliberazione n. 144 del 25/02/1998 la Giunta Regionale nominava rappresentante e difensore dell'Ente l'avv. Michele Spinelli fu Mario, al fine di impugnare detto lodo arbitrale dinanzi alla Corte di Appello di Bari.

(Valore della controversia: oltre € 1.100.000,00; Settore di spesa: LL.PP.)

- Con determinazione dirigenziale n. 198 del 24/03/2000 si provvedeva a liquidare, in favore del prefato legale, l'importo di £ 20 milioni (netto £ 16.732.030 pari ad € 8.641,37), a titolo di acconto sulle competenze professionali.

- La Corte d'Appello di Bari, con sent. n. 312/00, dichiarava la nullità del lodo arbitrale, condannando la s.p.a. Turinform a rifondere alla Regione le spese di funzionamento del Collegio arbitrale, le spese e competenze del giudizio arbitrale, nonché le spese del giudizio di impugnazione liquidate quest'ultime in £ 7.500.000 oltre accessori di legge.

- A seguito di richiesta del professionista, con determinazione dirigenziale n. 49 del 27/02/2001 si provvedeva a liquidare un ulteriore acconto di £ 20 milioni (netto £ 16.732.030 pari ad € 8.641,37) sulle competenze professionali.

- L'avv. Michele Spinelli (figlio del *de cuius*) con lett. datata 03/04/2002 comunicava l'avvenuto decesso - in data 13/03/2002 - dell'avv. Michele Spinelli.

- Con lett. datata 01/09/2003 l'avv. Mario Spinelli (anche in qualità di erede) trasmetteva tutte le notule relative al nutrito contenzioso insorto con la Turinform/Finater, allegando nota spese delle competenze dovute per l'attività svolta dal *de cuius* nel giudizio di che trattasi, per un importo complessivo di € 27.526,02 (di cui € 776,31 per spese esenti); seguivano solleciti datati 29/05/2012, 19/06/2012, 26/03/2013 e 20/05/2014.

Codice CIFRA: AVV/SDL/2019/00034

OGGETTO: Riconoscimento ai sensi dell'art. 73, comma 1 lett. e) del d. lgs. 23 giugno 2011, n. 118, della legittimità di debiti fuori bilancio relativi a servizi afferenti l'Avvocatura Regionale e variazione al bilancio di previsione - Trentaquattresimo provvedimento 2019.

- Con lett. datata 30/3/2016 il legale diffidava l'Amm/ne a effettuare sia i pagamenti per i quali lo Studio risultava creditore, sia quelli dovuti in favore degli eredi dell'avv. Michele Spinelli, compreso quello relativo alla causa *de qua*.
- Con ultima email, seguita da lettera del 03/06/2019 (prot. arrivo AOO_024/7321 del 13/06/2019) l'avv. Mario Spinelli (Studio Spinelli) ha inviato dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ex art. 47 DPR 445/2000 prevista dalla "Direttiva per la riduzione delle giacenze di parcelle inevase relative a compensi professionali da liquidare ad avvocati del libero foro", approvata con DGR 189 del 21.2.2014 come modificata e integrata con DGR 1204 del 23.6.2014, entrambe a loro volta modificate con ultima DGR 482/2019, precisando che dall'importo indicato nella prima notula vanno detratti gli acconti corrisposti con i citati due provvedimenti dirigenziali, quantificando l'importo dovuto a saldo in € 10.243,28 da corrispondersi, senza applicazione di CAP ed IVA, ma al netto di R.A., in favore dei tre coeredi (Luciana Cancro Spinelli, Serafina Spinelli e Mario Spinelli) in misura di 1/3 ciascuno.
- A seguito di istruttoria, la parcella è stata rettificata, per le motivazioni che saranno meglio esplicitate nel consequenziale provvedimento di liquidazione, nell'importo complessivo di € 3.814,12 (di cui € 776,31 per spese esenti ed a lordo di R.A.), da ripartirsi in ragione di 1/3 per ciascuno degli eredi).

Debito fuori bilancio n. 2

Cont. 425/96/C - Corte Suprema di Cassazione (RG. 8682/01) - ITALSCAVI COSTRUZIONI S.p.A c/ R.P. - Ricorso per cassazione sent. n. 289/00 - Corte d'Appello di Bari - Competenze professionali spettanti per attività prestata dall'avv. Michele Spinelli fu Mario, da liquidarsi in favore degli eredi.

- La ITALSCAVI COSTRUZIONI s.p.a., in qualità di concessionaria per la realizzazione di centri pilota per lo sviluppo integrato del turismo in Puglia nei Comuni di Vieste ed Otranto, con ricorso notificato il 23/03/2001, ha chiesto la cassazione della sent. n. 289/00 con la quale la Corte d'Appello di Bari, in accoglimento dell'impugnazione proposta dalla difesa regionale, ha annullato il lodo arbitrale in data 30/01/1998, condannando detta società al pagamento delle spese di giudizio.
- La Regione si è costituita a mezzo di un collegio difensivo composto dall'avv. Michele Spinelli fu Mario e da due legali interni (avv.ti Di Lecce e Cipriani).
- In data 20/10/2003 il Presidente p.t. conferiva procura speciale all'avv. Mario Spinelli al fine di rappresentare e difendere la Regione in sostituzione dell'avv. Michele Spinelli fu Mario.
- Il giudizio, proseguito dall'avv. Mario Spinelli, si definiva con sent. n. 3620/04 con la quale la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della ITALSCAVI, condannandola al pagamento delle spese processuali in favore della Regione, liquidandole in complessivi € 15.100,00 (di cui € 100,00 per spese), oltre a spese generali ed accessori di legge.
- L'avv. Mario Spinelli, con lett. datata 23/02/2009 (prot. 5073/2009 del 02/03/2009), ha trasmesso la nota spese relativa alle competenze dovute per l'attività prestata sino

Codice CIFRA: AVV/SDL/2019/00034

OGGETTO: Riconoscimento ai sensi dell'art. 73, comma 1 lett. e) del d. lgs. 23 giugno 2011, n. 118, della legittimità di debiti fuori bilancio relativi a servizi afferenti l'Avvocatura Regionale e variazione al bilancio di previsione - Trentaquattresimo provvedimento 2019.

al decesso dall'avv. Michele Spinelli nel giudizio di che trattasi e da liquidarsi in favore degli eredi, quantificandole in complessivi € 17.332,18 (di cui € 447,28 per spese esenti); seguivano solleciti in data 19/06/2012, 26/03/13 e 20/05/14.

- Con lett. datata 30/3/2016 il legale diffidava l'Amm/ne a effettuare sia i pagamenti per i quali lo Studio risultava creditore, sia quelli dovuti in favore degli eredi dell'avv. Michele Spinelli, compreso quello relativo alla causa *de qua*.

- Con ultima email, seguita da lettera datata 03/06/2019 (prot. arrivo AOO_024/7320 del 13/06/2019) l'avv. Mario Spinelli (Studio Spinelli) ha inviato dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ex art. 47 DPR 445/2000 prevista dalla "Direttiva per la riduzione delle giacenze di parcelle inavase relative a compensi professionali da liquidare ad avvocati del libero foro", approvata con DGR 189 del 21.2.2014 come modificata e integrata con DGR 1204 del 23.6.2014, entrambe a loro volta modificate con ultima DGR 482/2019, precisando che l'importo indicato nella prima notula va corrisposto senza applicazione di CAP ed IVA, ma al netto di R.A., in favore dei tre coeredi (Luciana Cancro Spinelli, Serafina Spinelli e Mario Spinelli) in misura di 1/3 ciascuno.

- Con deliberazione n. 1464 del 02/08/2019, rettificata con DGR n. 1574 del 02/09/2019 la G.R. ha ratificato, ora per allora, gli incarichi conferiti agli avv. Michele Spinelli fu Mario (deceduto in data 13/03/2002) e all'avv. Mario Spinelli, al fine di consentire la liquidazione delle competenze spettanti sia agli eredi dell'avv. Michele Spinelli che all'avv. Mario Spinelli.

(Valore della controversia: £. 10.024.952.424 (pari ad € 5.177.455,84); Settore di spesa: LL.PP.)

- A seguito di istruttoria, la parcella è stata rettificata, per le motivazioni che saranno meglio esplicitate nel consequenziale provvedimento di liquidazione, nell'importo complessivo di € 16.084,01 (di cui € 447,28 per spese esenti ed a lordo di R.A.), da ripartirsi in ragione di 1/3 per ciascuno degli eredi).

Debito fuori bilancio n. 3

Cont. 1844/97/C - Tribunale di Bari - SAFF srl c/ Regione Puglia: n. 2 procedure (RG 3861/98 e 4584/98) - Competenze professionali spettanti per attività prestata dall'avv. Michele Spinelli fu Mario, da liquidarsi in favore degli eredi.

- La società SAFF srl ha instaurato un nutrito contenzioso nei confronti della Regione Puglia in materia di revisione e adeguamento del prezzo relativo al contratto di vendita dell'immobile sede di uffici regionali in Lecce.

In particolare, al fine di portare ad esecuzione le deliberazioni nn. 118, 121 e 131 del 1997 del Commissario ad acta, dott. Adamo, pignorava presso il Tesoriere regionale (Banco di Napoli) la somma di 13 miliardi di vecchie lire con atto notificato in data 9/12/97 - A seguito di opposizione all'esecuzione spiegata dalla Regione, detta società rinunciava al pignoramento.

Codice CIFRA: AVV/SDL/2019/00 034

OGGETTO: Riconoscimento ai sensi dell'art. 73, comma 1 lett. e) del d. lgs. 23 giugno 2011, n. 118, della legittimità di debiti fuori bilancio relativi a servizi afferenti l'Avvocatura Regionale e variazione al bilancio di previsione - Trentaquattresimo provvedimento 2019.

Senonchè la predetta SAFF, con successivo atto 30/01/98, pignorava nuovamente detta somma e la Regione proponeva nuova opposizione.

Il Pretore di Bari, con ordinanza 5/3/98, ordinava al terzo Banco di Napoli di comparire all'udienza del 12/3/98 per rendere la prescritta dichiarazione.

La Regione proponeva opposizione a detta ordinanza, rilevando l'irritualità della comparizione del terzo.

All'udienza 12/3/98 il terzo (Banco di Napoli) non compariva ed il Pretore, anziché dichiarare l'estinzione della procedura esecutiva per la mancata istanza di accertamento dell'obbligo del terzo, accoglieva la pretesa della SAFF, disponendo il rinvio della procedura all'udienza del 2/4/98, per consentire al terzo di comparire e rendere la dichiarazione.

- Con deliberazione n. 369 del 20/03/98 la G.R. ratificava l'incarico, conferito in via d'urgenza dal Presidente p.t. all'avv. Michele Spinelli fu Mario (unitamente all'avv. Giuseppe Cipriani legale interno ex Settore Legale G.R.) al fine di proporre opposizione avverso l'ordinanza pretorile 12/3/98 ritenuta illegittima per mancata estinzione della procedura esecutiva.

- Tutta la procedura esecutiva è stata definita dal Pretore Giudice dell'Esecuzione con due distinte ordinanze: con la prima, depositata il 26/05/98, prendeva atto della rinuncia al pignoramento formulata dalla SAFF, compensando le spese di giudizio; con la seconda, pubblicata il 27/05/98, rigettava tutte le opposizioni regionali condannando la Regione alla rifusione delle spese liquidate in £ 3.300.000, rimettendo le parti dinanzi al Tribunale di Bari, competente per l'accertamento dell'obbligo del terzo.

- La SAFF srl riassumeva il giudizio dinanzi al Tribunale di Bari, citando la Regione a comparire all'udienza del 20/07/98 (RG. 3861/98).

Al fine di tutelare gli interessi dell'Amm/ne, si ravvisava la necessità di intraprendere le seguenti iniziative:

a) impugnare l'ordinanza datata 26/05/98 che aveva disposto erroneamente la compensazione delle spese del giudizio di opposizione al primo pignoramento;

b) costituirsi nel giudizio di riassunzione dinanzi al Tribunale di Bari;

c) impugnare l'ordinanza pubblicata il 27/05/98 per omessa dichiarazione di estinzione della procedura esecutiva in conseguenza della mancata richiesta di accertamento dell'obbligo del terzo all'udienza del 12/03/98 (RG. 4584/98).

- A ciò si provvedeva con distinti mandati difensivi, conferiti in via d'urgenza dal Presidente p.t. e ratificati con deliberazione n. 3333 del 31/07/98 con la quale la G.R. confermava gli incarichi ai legali già costituiti nei precedenti giudizi e, precisamente, relativamente all'iniziativa sub a) l'avv. Giuseppe Cipriani (legale interno), mentre per quelle sub b) e c) gli avv.ti Michele Spinelli fu Mario e Giuseppe Cipriani.

(Valore della controversia: 13 miliardi di vecchie lire, pari ad € 6.713.939,69; Settore di spesa: Urbanistica)

Codice CIFRA: AVV/SDL/2019/00.034

OGGETTO: Riconoscimento ai sensi dell'art. 73, comma 1 lett. e) del d. lgs. 23 giugno 2011, n. 118, della legittimità di debiti fuori bilancio relativi a servizi afferenti l'Avvocatura Regionale e variazione al bilancio di previsione - Trentaquattresimo provvedimento 2019.

- Con il predetto atto si provvedeva, altresì, a liquidare l'importo complessivo di € 15.000.000 (oltre IVA e CAP) in favore dell'avv. Michele Spinelli, a titolo di acconto sulle competenze professionali.

- Con atto notificato in data 22/01/2003 la SAFF srl dichiarava di rinunciare al giudizio (RG. 3861/98) proposto con comparsa di riassunzione notificata il 17/06/98, con la compensazione delle spese di lite; a seguito di accettazione della rinuncia di controparte il G.I. dichiarava estinto detto giudizio.

- L'avv. Mario Spinelli, con lett. Racc.ta 03/03/2009, ha trasmesso la nota spese relativa alle competenze dovute per l'attività prestata sino al decesso dall'avv. Michele Spinelli nel giudizio di che trattasi e da liquidarsi in favore degli eredi, quantificandole in complessive € 33.910.800 (di cui € 240.000 per spese esenti), pari ad € 17.513,46 - al netto di metà dell'acconto (€ 7.500.000) corrisposto con la citata DGR 3333/98; seguivano solleciti in data 15/07/2010, 19/06/2012, 26/03/13 e 20/05/14.

- Con lett. datata 30/3/2016 il legale diffidava l'Amm/ne a effettuare sia i pagamenti per i quali lo Studio risultava creditore, sia quelli dovuti in favore degli eredi dell'avv. Michele Spinelli, compreso quello relativo alla causa *de qua*.

- Con ultima email, seguita da lettera datata 13/06/2019 (prot. arrivo AOO_024/7322 del 13/06/2019) l'avv. Mario Spinelli (Studio Spinelli) ha inviato dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ex art. 47 DPR 445/2000 prevista dalla "Direttiva per la riduzione delle giacenze di parcelle inevase relative a compensi professionali da liquidare ad avvocati del libero foro", approvata con DGR 189 del 21.2.2014 come modificata e integrata con DGR 1204 del 23.6.2014, entrambe a loro volta modificate con ultima DGR 482/2019, precisando che l'importo indicato nella prima notula va corrisposto senza applicazione di CAP ed IVA, ma al netto di R.A., in favore dei tre coeredi (Luciana Cancro Spinelli, Serafina Spinelli e Mario Spinelli) in misura di 1/3 ciascuno.

- A seguito di istruttoria, la parcella relativa al giudizio RG 3861/98 è stata rettificata, per le motivazioni che saranno meglio esplicitate nel consequenziale provvedimento di liquidazione, nell'importo complessivo di € 16.484,07 (di cui € 123,95 per spese esenti ed a lordo di R.A.);

- Il giudizio avente RG. 4584/98 si definiva, invece, con sent. n. 2011/99 con la quale il Tribunale di Bari rigettava l'appello proposto dalla Regione avverso la sentenza pretorile depositata 27/05/98, condannandola al rimborso delle spese di lite in favore della SAFF.

- L'avv. Mario Spinelli, con lett. Racc.ta 03/03/2009, ha trasmesso la nota spese relativa alle competenze dovute per l'attività prestata sino al decesso dall'avv. Michele Spinelli nel giudizio di che trattasi e da liquidarsi in favore degli eredi, quantificandole in complessive € 33.411.410 (di cui € 673.410 per spese esenti), pari ad € 17.255,55 - al netto di metà dell'acconto (€ 7.500.000) corrisposto con la citata DGR 3333/98; seguivano solleciti in data 15/07/2010, 19/06/2012, 26/03/13 e 20/05/14.

Codice CIFRA: AVV/SDL/2019/00034

OGGETTO: Riconoscimento ai sensi dell'art. 73, comma 1 lett. e) del d. lgs. 23 giugno 2011, n. 118, della legittimità di debiti fuori bilancio relativi a servizi afferenti l'Avvocatura Regionale e variazione al bilancio di previsione - Trentaquattresimo provvedimento 2019.

- Con lett. datata 30/3/2016 il legale diffidava l'Amm/ne a effettuare sia i pagamenti per i quali lo Studio risultava creditore, sia quelli dovuti in favore degli eredi dell'avv. Michele Spinelli, compreso quello relativo alla causa *de qua*.

- Con ultima email, seguita da lettera datata 13/06/2019 (prot. arrivo AOO_024/7322 del 13/06/2019) l'avv. Mario Spinelli (Studio Spinelli) ha inviato dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ex art. 47 DPR 445/2000 prevista dalla "Direttiva per la riduzione delle giacenze di parcelle inavase relative a compensi professionali da liquidare ad avvocati del libero foro", approvata con DGR 189 del 21.2.2014 come modificata e integrata con DGR 1204 del 23.6.2014, entrambe a loro volta modificate con ultima DGR 482/2019, precisando che l'importo indicato nella prima notula va corrisposto senza applicazione di CAP ed IVA, ma al netto di R.A., in favore dei tre coeredi (Luciana Cancro Spinelli, Serafina Spinelli e Mario Spinelli) in misura di 1/3 ciascuno.

- A seguito di istruttoria, la parcella relativa al giudizio RG 4584/98 è stata rettificata, per le motivazioni che saranno meglio esplicitate nel consequenziale provvedimento di liquidazione, nell'importo complessivo di € 17.240,79 (di cui € 347,79 per spese esenti ed a lordo di R.A.).


- Pertanto, il corrispettivo rideterminato per l'attività relativa alle 2 procedure (RG. 3861/98 e 4584/98), risulta pari ad € 33.724,86 (di cui € 471,74 per spese esenti), da ripartirsi in ragione di 1/3 per ciascuno degli eredi).

Per tutto quanto sopra esposto, la somma complessiva da riconoscersi in favore degli eredi dell'avv. Michele Spinelli fu Mario ammonta a complessivi € 53.622,99 da liquidarsi in misura di 1/3 in favore di ciascuno.

- Al finanziamento della spesa inerente i debiti f.b. dal n. 1 al n. 3, calcolata complessivamente in € 53.622,99 si provvede mediante variazione in diminuzione, sia in termini di competenza che di cassa, della Missione 20; Programma 3; Titolo 1; Cap. 1110090 "Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali" e contestuale variazione in aumento, di pari importo, della Missione 1; Programma 11; Titolo 1; Cap. 1312 "Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni relative a liti, arbitrati ed oneri accessori, ivi compresi i contenziosi rivenienti dagli enti soppressi".

All'impegno, liquidazione e pagamento della quota parte spettante ai tre eredi beneficiari si provvederà con apposite determinazioni dell'Avvocatura regionale.

Il disegno di legge allegato alla presente relazione riveste carattere di urgenza in considerazione della vetustà dei crediti vantati.

Il Presidente della G.R.
Dr. Michele Emiliano


Codice CIFRA: AVV/SDL/2019/00 034

OGGETTO: Riconoscimento ai sensi dell'art. 73, comma 1 lett. e) del d. lgs. 23 giugno 2011, n. 118, della legittimità di debiti fuori bilancio relativi a servizi afferenti l'Avvocatura Regionale e variazione al bilancio di previsione - Trentaquattresimo provvedimento 2019.

Legge Regionale _____ 2019, n. _____

Riconoscimento ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. e) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, della legittimità di debiti fuori bilancio relativi a servizi afferenti l'Avvocatura Regionale e variazione al bilancio di previsione - Trentaquattresimo provvedimento 2019.

Art. 1

(Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. e) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118).

1. Sono riconosciuti legittimi ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 comma 1 lett. e) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, i debiti fuori bilancio, di seguito indicati, a titolo di compensi professionali, spettanti all'avv. M. S. relativamente all'attività effettivamente svolta (sino alla data del suo decesso) quale difensore della Regione in virtù di incarichi conferiti in assenza di preventivo e/o adeguato impegno di spesa e da liquidarsi con distinti atti nella misura di 1/3 in favore degli eredi, per un ammontare complessivo di € 53.622,99.

Cont. 119/95/DL - Corte d'Appello Bari -TURINFORM S.p.A.	- Importo € 3.814,12
Cont. 425/96/C: Corte di Cassazione - ITALSCAVI	- Importo € 16.084,01
Cont. 1844/97/C: Trib. BA (RG 3861 e 4584/98)	- Importo € <u>33.724,86</u>
per un totale complessivo pari ad € 53.622,99	

2. I debiti fuori bilancio sopra indicati ineriscono a compensi professionali da corrispondere agli eredi di un legale esterno, relativamente all'attività effettivamente prestata da quest'ultimo in favore della Regione.

Art. 2

(Norma finanziaria e variazione bilancio)

1. Al finanziamento della spesa complessiva di € 53.622,99 derivante dai debiti fuori bilancio indicati all'articolo precedente si provvede mediante variazione in diminuzione, sia in termini di competenza che di cassa, della Missione 20; Programma 3; Titolo 1; Cap. 1110090 "Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali" e contestuale variazione in aumento, di pari importo, della Missione 1, Programma 11; Titolo 1, Cap. 1312 "Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni relative a liti, arbitrati ed oneri accessori, ivi compresi i contenziosi rivenienti dagli enti soppressi".

Codice CIFRA: AVV/SDL/2019/00034

OGGETTO: Riconoscimento ai sensi dell'art. 73, comma 1 lett. e) del d. lgs. 23 giugno 2011, n. 118, della legittimità di debiti fuori bilancio relativi a servizi afferenti l'Avvocatura Regionale e variazione al bilancio di previsione - Trentaquattresimo provvedimento 2019.